



AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA COLLEGIALE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL LAZIO.

In esecuzione della deliberazione n. 157 del 13.10.2025, che qui si intende integralmente richiamata, è indetta una procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina di un componente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Lazio.

1. Oggetto e durata dell'incarico

L'incarico di componente dell'OIV, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso avrà durata di tre anni e potrà essere rinnovato una sola volta previa selezione comparativa pubblica, fermo restando l'obbligo di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV.

2. Compenso

Il compenso annuo lordo è pari ad euro 7.746,00 (settemilasettecentoquarantasei/00) oltre eventuali rimborsi spesa nelle previsioni dell'art. 6 del Regolamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'ARPA Lazio adottato con deliberazione n. 164 dell'11 novembre 2014.

L'indennità sarà erogata in rate trimestrali posticipate. Contestualmente, saranno rimborsate le spese opportunamente documentate in relazione alla presenza alle sedute, come attestato dai relativi verbali.

3. Requisiti di partecipazione

Alla procedura potranno partecipare a pena di esclusione i soggetti che alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura siano in possesso del seguente requisito: essere iscritti

da almeno sei mesi all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance nelle fasce professionali 1, 2 e 3.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, comunque prima della nomina, l'Amministrazione richiederà al Dipartimento della Funzione pubblica la visura relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.

4. Divieto di nomina

Il componente dell'OIV non può essere nominato, ai sensi dell'art.14, comma 8 del d.lgs. n.150 del 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Ai sensi dell'art.14, comma 4, della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, inoltre, non possono essere nominati coloro che esercitano funzioni amministrative e gestionali all'interno dell'amministrazione che ha costituito l'OIV, coloro che ricoprono ruoli o comunque incarichi presso società o enti controllati dalla Regione, coloro che hanno legami di parentela o affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle strutture amministrative.

5. Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla legge n. 190/2012, al d.lgs. n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore ovvero non in regola con le prescrizioni di cui all'art. 8 DM 06/08/2020 e ss.mm.ii..

Preliminarmente alla nomina di presidente dell'OIV, l'Agenzia verifica la dichiarazione che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità previste dalle norme sopra richiamate.

6. Cessazione dell'incarico

L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, ovvero con il venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.

La decadenza è disposta, altresì, con provvedimento motivato del Direttore Generale, in presenza di comportamenti ritenuti lesivi dell'immagine dell'Ente o contrastanti con il ruolo assegnato.

L'affidamento dell'incarico non determina l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro subordinato o di pubblico impiego.

La scadenza dell'organo di vertice dell'Agenzia non comporta la decadenza dall'incarico di presidente dell'OIV. L'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza è adeguatamente motivata.

7. Limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione

Per assumere l'incarico di presidente dell'OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 per come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 7 agosto 2020.

Il rispetto di detti limiti è oggetto di apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed acquisita da ARPA Lazio prima della nomina.

8. Modalità di presentazione della domanda di candidatura

Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla presente procedura selettiva esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS compilando il format di candidatura sul Portale inPA disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/>, previa registrazione al medesimo Portale. All'atto di registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000.

La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro il giorno 30.10.2025 sul Portale inPA, disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/>

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso.

9. Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature

Le manifestazioni di interesse saranno esaminate da una Commissione, composta da tre membri e costituita con provvedimento del Direttore Generale dell'ARPA Lazio, per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e per la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.

La valutazione delle candidature avviene mediante valutazione comparativa ed eventuale colloquio e tiene conto dei seguenti titoli ed esperienze evidenziati nella relazione di accompagnamento e desumibili dal curriculum vitae:

- a) *“Titoli di studio post-universitari”, “Esperienze di lavoro e/o ricerca” e “Pubblicazioni e/o docenze”* acquisiti/maturati, in particolare dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2009, con riferimento ai seguenti ambiti di attività: Public management, Misurazione e valutazione, gestione del ciclo della performance, Pianificazione e controllo di gestione, Programmazione finanziaria e di bilancio, Risk management, Trasparenza, Organizzazione e gestione del personale;

- b) *“Esperienza OIV/Nuclei di valutazione”* maturata presso amministrazioni che esercitano funzioni pubbliche nell’ambito della protezione ambientale e in quello sanitario.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l’Amministrazione provvederà ad acquisire, tramite il Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all’effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità, oltre alla verifica della fascia professionale.

La Commissione, all’esito dei propri lavori, sottoporrà all’organo di indirizzo politico un elenco di candidati qualificati e idonei per la nomina, corredata della relativa documentazione.

La procedura di cui al presente avviso non riveste carattere concorsuale, ai candidati non sarà attribuito alcun punteggio di valutazione né verrà formata alcuna graduatoria di merito.

La scelta del componente dell’OIV sarà tale da favorire il rispetto dell’equilibrio di genere.

10. Conferimento incarico e adempimenti successivi alla nomina

La nomina del componente dell’OIV avviene con atto motivato del Direttore Generale.

Il componente nominato provvede entro dieci giorni:

- a) ad accettare l’incarico e contestualmente dichiarare:

1. l’insussistenza dei divieti di nomina di cui all’art. 4 del presente bando;
2. l’insussistenza di *cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi* di cui all’art 5 del presente bando;

- b) se dipendente pubblico, a trasmettere ad ARPA Lazio l’autorizzazione ad assumere l’incarico ai sensi dell’art. 53, c. 8, del D. Lgs. 165/2001 da parte dell’Amministrazione presso cui presta servizio.

La mancanza o l’infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti comporta la decadenza, salvo che non possa essere riconosciuta una colpa lieve o la buona fede.

11. Comunicazioni e trasparenza

Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul Portale del Reclutamento inPA, disponibile all’indirizzo <https://www.inpa.gov.it/>, sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale dell’ARPA Lazio.

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti dai candidati.

Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

12. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del regolamento CE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, il trattamento dei dati personali raccolti con la domanda di partecipazione potrà avvenire anche mediante sistemi automatizzati per lo

svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Agenzia per le quali la domanda viene presentata e svolto in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili.

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Lazio, via Garibaldi 114 - 02100 Rieti, *pec: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it, e-mail: direzione.gen@arpalazio.it*. Il titolare si è dotato di un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) contattabile inviando una raccomandata alla sua attenzione presso la sede del titolare o inviando una email a: *dpo@arpalazio.gov.it*. L'amministrazione titolare del trattamento informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per il relativo procedimento di accesso. Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio per effettuare l'attività richiesta e la loro mancata indicazione non ne permette l'avvio. I dati personali acquisiti saranno trattati da persone appositamente incaricate per tali attività, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. Per le stesse finalità, i dati personali indicati possono essere comunicati ad eventuali controinteressati solo se strettamente necessari per la presentazione di una motivata opposizione alla richiesta.

Le richieste di esercizio dei diritti previsti a favore dell'interessato dagli articoli 15 e 21 del Regolamento, tra cui il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi nonché il diritto di opporsi al trattamento o di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, possono essere rivolte all'amministrazione, presentando apposita istanza al Titolare del trattamento. Nei casi di opposizione al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento, l'Amministrazione si riserva di valutare l'istanza, che non verrà accettata in caso sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell'Interessato.

L'informativa completa è scaricabile sul sito dell'ARPA Lazio all'indirizzo www.arpalazio.it.

13. Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

Il Direttore Generale
Dott. Tommaso Aureli

REQUISITI ESSENZIALI PER LA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA E PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'OIV

Composizione	L'art. 14, comma 2 <i>bis</i> , prevede che l'OIV sia costituito di norma in forma collegiale con tre componenti. La costituzione in forma monocratica deve essere espressamente motivata nell'avviso di selezione pubblica.
Durata	L'art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che <i>“La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.”</i> Pertanto le amministrazioni non possono prevedere una diversa durata degli incarichi anche in caso di sostituzione di un componente di un OIV collegiale.
Rinnovo	L'art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che <i>“La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.”</i> Il rinnovo dell'OIV è sempre soggetto allo svolgimento di una procedura selettiva pubblica. La conferma di un componente, previa procedura, può avvenire una sola volta. Pertanto non è possibile svolgere più di due mandati consecutivi.
Anzianità d'iscrizione 6 mesi	L'art. 7, comma 3, del D.M. 6 agosto 2020 prevede che <i>“i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi”</i> .
Fascia professionale dell'incarico di Presidente OIV o di Titolare di OIV monocratico	L'art. 7, comma 6, del D.M. 6 agosto 2020 prevede che <i>“l'incarico di Presidente di OIV o Titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:</i> <i>a. a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti;</i> <i>b. a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a mille;</i> <i>c. agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti.”</i> La previsione non è soggetta ad eccezioni.
Cariche pubbliche elettive e collaborazione con organizzazioni sindacali nel triennio precedente la nomina	L'art 14, comma 8, del D.Lgs 150/2009 prevede che <i>“I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.”</i> La previsione non va interpretata in riferimento all'ambito territoriale ma va intesa in senso generale.
Limiti di appartenenza a più OIV	L'art. 8 del DM 6 agosto 2020 stabilisce i limiti di appartenenza a più OIV disponendo che: <i>“1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro.</i> <i>2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due.</i> <i>3. L'accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l'immediata cancellazione dall'Elenco.”</i> Nel computo degli incarichi OIV si intendono quelli costituiti ai sensi dell'art. 14 D.lgs 150/2009. Cfr FAQ n. 30 del Portale della <i>performance</i> .
Equilibrio di genere	L'art. 7, comma 7, del DM 6 agosto 2020 prevede, nella costituzione di OIV collegiale, il rispetto dell'equilibrio di genere, richiedendo una adeguata motivazione di eventuali deroghe.
Limiti di età	L'iscrizione all'Elenco nazionale non incontra limitazioni relative all'età o alla posizione lavorativa. Cfr FAQ n. 10 del Portale della <i>performance</i> .